

Impianti produttivi. Pur in presenza delle linee guida Ue si apre una fase di incertezza per l'autorizzazione integrata ambientale

La relazione Aia perde la bussola

È la conseguenza dello stop Tar al Dm sul documento di riferimento per il suolo

A CURA DI

Carmen Chierchia

Le nuove istanze di autorizzazioni integrate ambientali (Aia) rischiano di rallentare dopo la bocciatura del decreto con le istruzioni per le relazioni di riferimento. Il Tar Lazio, con la sentenza 11452 pronunciata lo scorso 20 novembre ha infatti annullato il decreto del ministero dell'Ambiente (Dm 272/2014) che dettava le modalità di redazione della relazione di riferimento, ossia il documento che i gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale devono predisporre prima di mettere in esercizio l'impianto che utilizza sostanze pericolose o in fase antecedente al primo aggiornamento dell'Aia.

L'obiettivo della relazione

Lo strumento della relazione di riferimento nasce, prima a livello comunitario e poi nazionale, per assicurare l'assenza di contaminazioni nel suolo e nelle acque sotterranee. È un documento di raffronto tra la situazione esistente nel momento in cui si avvia l'attività di uno stabilimento (o quando essa è già pienamente operativa) e la situazione esistente al momento della dismissione dell'impianto.

La relazione di riferimento, quindi, fotografa lo stato del sottosuolo in un dato momento storico e, nelle intenzioni del legislatore, questa fotografia servirà quando l'installazione produttiva smetterà di operare.

In quel momento, infatti, graverà sul gestore l'obbligo di verificare se le operazioni industriali hanno causato un deterioramento delle condizioni del sottosuolo. Per la verifica, il

parametro di riferimento sarà costituito, appunto, dalla situazione fotografata (anni prima) dalla relazione di riferimento.

Va da sé che se il raffronto determina un peggioramento della qualità di suolo e acque, il gestore deve compiere le attività necessarie per «rimediare a tale inquinamento».

Scattano così molte questioni interpretative sull'intreccio logico e giuridico che sussiste tra obbligo di rimessa in pristino che nasce dal raffronto con la relazione di riferimento e l'obbligo di bonifica previsto dal Codice dell'ambiente.

Ma la sentenza del Tar Lazio pone un problema diverso, più imminente e pratico:

come redigere la relazione di riferimento ora che il decreto ministeriale 272/2014 è stato annullato.

La procedura delineata

L'obbligo di redigere la relazione di riferimento è un adempimento abbastanza recente: è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal Dlgs 46/2014, ossia il decreto che ha sostanzialmente riscritto la sezione del Codice dell'ambiente dedicata agli impianti in Aia, che come molte norme nazionali, trova la sua genesi nell'ordinamento comunitario (e, in particolare, nella direttiva 2010/75/Ue).

Il Codice dell'ambiente ha, quindi, indicato i casi in cui l'obbligo della relazione scatta ma ha anche stabilito che le modalità per predisporre la relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare per gli impianti ricadenti in Aia, fossero disciplinate da un decreto del ministro dell'Ambiente.

In virtù di questa delega (contenuta nel comma 9-sexies dell'articolo 29-sexies del Codice dell'ambiente) il ministero aveva varato il Dm 272/2014 che completava il quadro normativo sulla relazione con questi obiettivi:

- introduzione di una verifica preliminare per la sussistenza dell'obbligo della relazione;
- definizione dei tempi per la presentazione della relazione;
- indicazione dei contenuti minimi dei criteri per la caratterizzazione di suolo e acque.

Il Tar Lazio ha annullato il decreto ritenendo che sia stato approvato con un procedimento di formazione non corretto: secondo i giudici

avrebbe dovuto essere sottoposto al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti e pubblicata per intero.

Ora, in assenza del Dm 272, e fino a quando il ministero dell'Ambiente non provvederà con un nuovo decreto, restano da trovare nuove basi metodologiche per predisporre il documento.

Le indicazioni della Ue

Un contributo ai tecnici che redigeranno la relazione potrà sicuramente venire dalle linee guida della Commissione europea 2014/C 136/01, che identificano otto fasi per la redazione della relazione e su cui lo stesso ministero dell'Ambiente ha fondato buona parte della costruzione del Dm 272/2014: entrambi i documenti, infatti, prevedono la fase della verifica della sussistenza dell'obbligo di relazione, e richiedono che le indagini siano puntuali e affidabili. Tuttavia il decreto presentava un maggiore grado di dettaglio, nell'indicazione della strategia di investigazione e dei campioni da selezionare, rispetto alle linee guida.

A ciò si aggiunge che le linee guida non hanno natura cogente nell'ordinamento italiano (il punto 2 delle linee guida infatti indica che: «Scopo delle presenti linee guida è chiarire concretamente il testo e la finalità della direttiva, per consentirne un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri»).

In questo contesto, quindi, è immaginabile un periodo di impasse in cui operatori e Pa potrebbero rallentare le istruttorie delle istanze di nuove Aia o di rinnovo proprio a causa dell'incertezza con cui redigere la relazione di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Aia

● L'autorizzazione integrata ambientale (Aia) è un tipo di autorizzazione ambientale che deve essere ottenuta dagli stabilimenti produttivi con un alto impatto sull'ambiente (elencati nell'allegato VIII della parte II del Codice dell'ambiente). Attraverso una Aia un impianto industriale si dota di un solo provvedimento autorizzativo che comprende le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti. In tal modo, le amministrazioni competenti possono valutare un processo produttivo nella sua globalità anche allo scopo di ridurre l'impatto sull'ambiente.

La procedura

Tempi e passaggi necessari per preparare la relazione di riferimento per l'analisi del suolo dove sorgerà l'impianto che tratta sostanze pericolose

1. CHE COS'È

La relazione di riferimento è il documento che cristallizza, ad un dato momento, le informazioni relative al **luogo ove sorge l'impianto** produttivo sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose. Lo scopo è di fissare le informazioni per poter effettuare poi un **raffronto** in termini quantitativi con lo stato del suolo al momento della **cessazione** definitiva delle **attività**

2. CHI DEVE FARLA

Sono soggetti alla relazione di riferimento gli **impianti** che ricadono nella disciplina dell'Aia, ossia quelli elencati nell'allegato VIII della **parte II del Codice dell'ambiente**. Non tutti gli impianti Aia sono soggetti alla redazione della relazione, ma solo quelli nei quali l'attività comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di **sostanze pericolose**

3. QUANDO REDIGERLA

La relazione di riferimento deve essere redatta:

- **prima della messa in servizio** della nuova installazione; o
- **prima di aggiornare l'autorizzazione** rilasciata per l'installazione già esistente

4. I CONTENUTI

Le informazioni ambientali che devono essere contenute nella relazione di riferimento devono riguardare:

- l'**uso attuale** e, se possibile, gli usi passati del sito;
- le misurazioni effettuate sul **suolo** e sulle **acque sotterranee** (anche nuove) che verifichino la possibilità di una
- contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle **sostanze pericolose** usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata;
- **informazioni già in possesso del gestore** che possono contribuire alla definizione delle informazioni richieste

